

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

Votazione espressa dal docente _____

Modalità di votazione

Da analisi delle proposte di modifica, per motivi indipendenti non pervenute in precedenza, il Regolamento viene integrato con tutte le proposte. Si richiede quindi l'approvazione globale del documento, tramite mail con la seguente dicitura

*Approvo
Non Approvo*

L'approvazione del Regolamento richiede un quorum pari ai 2/3 dei componenti.

ART.1 Competenze del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Ne fanno parte anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la contitolarità nelle classi in cui operano.
2. Il Collegio dei Docenti ha la responsabilità dell'impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell'istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di Istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all'organizzazione didattica e concorre, con autonome deliberazioni, alle attività di progettazione a livello d'istituto e di programmazione educativa e didattica.
3. Nel rispetto della libertà d'insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su:
 - a. l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa;
 - b. l'adeguamento dei programmi d'insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare ;
 - c. l'adozione delle iniziative per il sostegno di alunni con Bisogni Educativi Speciali;
 - d. la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;
 - e. la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni ;
 - f. l'adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di classe, e la scelta dei sussidi didattici ;
 - g. l'approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole ;
 - h. la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica ;
 - i. lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti ;
 - j. l'identificazione delle aree relative alle funzioni strumentali al P.O.F. e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;
4. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe.
5. Formula inoltre proposte e/o pareri su iniziative per l'educazione alla salute e contro le tossicodipendenze .
6. Il Collegio Docenti elegge infine nel suo seno i docenti che fanno parte del Comitato di Valutazione del servizio del personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto.

ART. 2 – Convocazione

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo quanto deliberato nel Piano Annuale (riunione ordinaria) ed ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità per il verificarsi di fatti, situazioni o necessità non prevedibili al momento dell'approvazione del Piano Annuale (riunione straordinaria) oppure quando almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti ne faccia richiesta.
2. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

3. L'atto della convocazione del Collegio deve indicare il giorno, l'orario , il luogo dove si svolgerà la seduta, l'elenco degli argomenti che saranno trattati all'ordine del giorno.
4. L'avviso scritto di convocazione deve essere comunicato via mail ai docenti e pubblicato sul sito internet con un anticipo di almeno 5 giorni liberi , per le sedute ordinarie , e di 3 giorni liberi, per le sedute straordinarie.
5. Nel caso che gli argomenti posti all'ordine del giorno non siano stati interamente trattati entro l'orario prefissato per il termine della riunione, il Collegio all'unanimità può proseguire la seduta. In caso di necessità di aggiornamento il Collegio fisserà contestualmente il giorno e l'ora della successiva assemblea.
6. L'aggiornamento non può essere fissato prima di 3 giorni né oltre 10 giorni e non deve cadere in giorni prefestivi.
7. In caso di aggiornamento della seduta non è necessaria la convocazione scritta tranne che per gli assenti e senza vincolo di preavviso di 5 giorni.

ART. 3 Ordine del Giorno

1. L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Dirigente Scolastico e deve contenere tutti gli argomenti proposti per la discussione.
2. Possono proporre argomenti anche i membri del Collegio Docenti che, a norma di legge, chiedono la convocazione della seduta.
3. L'assemblea, in apertura di seduta con decisione motivata della maggioranza dei presenti, può:
 - a. invertire l'ordine di discussione degli argomenti. I singoli argomenti devono essere esaminati in forma chiara in modo tale che i membri del Collegio abbiano la possibilità di valutare il contenuto dei problemi da risolvere;
 - b. discutere un argomento non iscritto all'ordine del giorno senza però poter deliberare sul medesimo;
 - a. rinviare ad altra seduta uno o più punti all'ordine del giorno.

ART. 4 Documentazione Relativa all'Ordine del Giorno

1. Gli atti da sottoporre a discussione all'ordine del giorno, devono essere messi a disposizione dei docenti nella Segreteria lo stesso giorno in cui viene pubblicato l'avviso di convocazione o inviati tramite mail con l'avviso di convocazione.

ART. 5 Facoltà di parlare e discussione

1. Ciascun argomento posto all'OdG é introdotto con una breve relazione da parte del presidente o del docente proponente.
2. Possono prendere la parola durante la seduta tutti i membri del Collegio. L'ordine degli interventi verrà formulato in base a coloro che chiederanno la parola.
3. Eventuali emendamenti dovranno essere prodotti in forma scritta con indicazione di proposte alternative. In mancanza di interventi il punto posto all'ordine del giorno verrà immediatamente votato.
4. Discusso e votato ogni singolo punto all'O.d.G. si passa inderogabilmente al successivo.

ART. 6 Adunanza

1. Nel giorno, nel luogo e nell'ora stabiliti nell'atto di convocazione si radunano i componenti del Collegio validamente convocati.
2. Il numero legale per la validità della adunanza è la metà più uno degli aventi diritto (quorum strutturale). In alcuni casi (deliberati precedentemente all'unanimità) può essere ammesso al Collegio l'intervento di un esperto o di un tecnico che si limiterà comunque a relazionare su un argomento specifico senza partecipare successivamente all'atto della votazione.

- | |
|--|
| 3. La presidenza è assunta dal Dirigente Scolastico, in caso di assenza o impedimento dal suo vicario. |
| 4. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei Collaboratori. |

ART. 7 Dibattito collegiale

- | |
|--|
| 1. Il Dirigente Scolastico in qualità di presidente del collegio effettua le sue comunicazioni ad inizio di seduta. Il Dirigente Scolastico potrà inoltre intervenire brevemente per richiamo al regolamento in qualità di moderatore. |
| 2. Il Dirigente Scolastico coordina gli interventi al dibattito. |
| 3. Ogni docente può effettuare interventi della durata massima di 5 minuti. Nell'intervento specificherà se trattasi:
a) di richieste di chiarimenti;
b) di proposte in rettifica o in alternativa;
c) di proprio parere a sostegno o rifiuto della proposta. |
| 4. Il relatore al termine degli interventi ha diritto di replica della durata massima di 2 minuti. In tale intervento il relatore può manifestare la volontà di far proprie le proposte di rettifica o rifiutarle. |

ART. 8 votazione

- | |
|--|
| 1. Il Dirigente Scolastico in qualità di presidente del collegio mette ai voti tutte le proposte pervenute. |
| 2. I relatori di proposte, prima dell'inizio delle votazioni, hanno facoltà di ritirare le proprie proposte. Il Dirigente Scolastico mette in votazione le proposte rimaste chiedendo di esprimere dapprima il voto contrario, l'astensione e infine il voto favorevole. |
| 3. Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, viene votata la singola proposta e approvata con la maggioranza dei votanti. |
| 4. Se su un singolo argomento esistono più di due proposte il Dirigente scolastico mette ai voti tutte le proposte. Se nessuna delle proposte durante la votazione ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti mette ai voti successivamente in alternativa le sole due proposte che hanno avuto il maggior numero dei voti; risulterà approvata la proposta che alla fine viene votata dalla maggioranza dei votanti. |
| 5. La votazione è <u>segreta</u> . (scritta per mezzo di scheda) solo quando le deliberazioni tocchino la posizione giuridica o gli interessi di persone determinate e quando vengono discussi e valutati comparativamente le qualità, le attitudini, i titoli discrezionalmente apprezzabili di determinate persone. |
| 6. Si procederà a votazione per appello nominale, con registrazione nominativa del voto qualora il Presidente o un decimo dei componenti del Collegio ne facciano richiesta. In tutti gli altri casi la votazione è palese. |
| 7. Il quorum funzionale deliberativo richiesto è la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel caso che tra i votanti ci siano degli astenuti il quorum deliberativo non comprende il numero degli stessi. La maggioranza assoluta è calcolata in questi casi sul numero totale di coloro che hanno espresso voto positivo o negativo. Analogo quorum sussiste nei casi di votazione segreta, in presenza di schede bianche e schede nulle. In caso di quorum paritario prevale il voto del Presidente. |
| 8. Nelle operazioni di scrutinio il presidente è coadiuvato da due docenti eletti dal Collegio all'inizio della seduta. Se sorgono incertezze sull'esito di una votazione, si procederà ai sensi del comma 6. |

ART. 9 Proclamazione dei Risultati

- | |
|---|
| 1. Chiuse le votazioni il Presidente cura le operazioni di scrutinio e proclama ufficialmente il risultato dando così efficacia alla delibera intesa come atto definitivo e come tale impugnabile per soli vizi di legittimità. |
| 2. Non esistono altre forme di ricorso avverso alle decisioni dell'organo collegiale. |

ART. 10 – Verbalizzazione

- | |
|---|
| 1. Il verbale del Collegio Docenti è redatto dal segretario. |
| 2. Le pagine del registro dei verbali devono essere numerate. |
| 3. Al fine di facilitare la redazione del verbale, delle riunioni del collegio dei docenti viene fatta registrazione vocale. La registrazione dovrà essere conservata almeno fino a dieci giorni dopo l'approvazione del verbale. |

ART. 11 Redazione dell'Atto, modalità e tempi

- | |
|--|
| 1. Il segretario deve indicare il giorno, il mese l'anno, l'ora e il luogo dell'adunanza, chi presiede e chi esercita le funzioni di segretario, i nomi dei componenti che hanno giustificati l'assenza e gli assenti ingiustificati, riassumere la discussione riportando gli interventi, le operazioni di voto, i risultati e la proclamazione della votazione fatta dal Presidente. |
| 2. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario. |
| 3. La verbalizzazione completa avverrà in tempi molto brevi e comunque prima della successiva riunione del Collegio. <u>Il verbale sarà esposto all'albo e verrà inviato ai docenti per la verifica della fedeltà della registrazione degli interventi via e-mail insieme all'avviso di convocazione della riunione successiva.</u> |
| 4. E' fatto <u>comunque</u> salvo il diritto di ogni singolo docente di richiedere integrazioni al verbale prima dell'approvazione. <u>Le richieste devono pervenire tramite mail entro le ore 13,00 del giorno in cui si tiene la riunione successiva. Anche il verbale esposto all'albo sarà integrato con le richieste approvate.</u> In mancanza di esplicite richieste il verbale si ritiene automaticamente approvato in ogni sua parte. |

ART. 12 Entrata in vigore e modifiche

- | |
|---|
| 1. Il regolamento è deliberato dal Collegio dei Docenti dell'IIS "G. Bertacchi a maggioranza assoluta dei suoi componenti. |
| 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. |
| 3. Eventuali modifiche possono essere proposte da almeno un terzo dei componenti del Collegio docenti con richiesta d'inserimento all'O.d.G. Le modifiche devono essere approvate <u>con la</u> maggioranza dei <u>due terzi dei</u> componenti del Collegio. |
| 4. Per maggioranza del presente articolo si intende che gli eventuali astenuti sono conteggiati come voti contrari |